

**TRIBUNALE DI AVELLINO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - CON ISTANZA EX A.R.T. 151 C.P.C.**

Per la sig.ra **Luongo Miriam** nata ad Ariano Irpino (AV) il 28.04.1996 e residente in Vallesaccarda (AV) alla Via Torello n. 1, (C.F.: LNGMRM96D68A399E), rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Di Simone (DSMLLN73E46A509X) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaminarda (AV) alla Via Nostradonna n.11, pec: studiolegaledisimone@pec.giuffre.it, giusta procura alle liti apposta in calce al presente ricorso;

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in Napoli alla Via A. Diaz n. 11, all'indirizzo PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>). *Resistente*

**NONCHE`**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** codice fiscale 80039860632, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55 ed elettivamente ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>). *Resistente*

**E**

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. della Provincia di Avellino, per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con riferimento ai profili indicati in domanda dalla ricorrente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso *potenziali resistenti controinteressati*



**Oggetto:** riconoscimento del maggior punteggio corretto, nelle graduatorie ATA, per il periodo di servizio militare e civile assimilato prestato, seppure non in costanza di nomina, e conseguente rideterminazione/rettifica del maggior punteggio nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 e periodi di aggiornamento successivi.

### **Previa disapplicazione**

del ***Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021*** (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia vevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'***Allegato A*** (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.), ***nella parte in cui opera una ingiustificata disparità tra il servizio civile assimilato al servizio militare di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina***, riconoscendo solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (cfr. all. 2) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.

### **Premesso che**

1. La ricorrente è inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico della Provincia Avellino, per la quale ha prodotto apposita istanza (cfr. all. 3).
2. La sig.ra Luongo è in possesso del diploma di maturità conseguito presso l'Istituto di Istruzione Superiore G. De Gruttola di Ariano Irpino (AV) in data 4.07.2015, in epoca precedente alla prestazione del servizio civile (cfr. doc. all. 4).
3. Tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, la ricorrente presentava domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario", per l'Ambito Territoriale di Avellino, nella quale veniva inserita anche la richiesta della valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 1.06.2016 al 30.11.2016 presso il Comune di Vallesaccarda (cfr. doc. all. 3).
4. L'Ufficio Scolastico di Avellino provvedeva all'inserimento della ricorrente all'interno



delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio **senza tener conto e pertanto non riconoscendo i 3 punti spettanti per l'espletamento del servizio civile** (cfr. all. 5).

5. Va precisato che con D.M. 3 marzo 2021 n. 50 (all. 2), registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, il Ministero resistente ha disciplinato le operazioni di aggiornamento *de quibus*, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Infatti, il D.M. n. 50 del 03.03.2021 attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva e civile svolto in costanza di nomina.

Nelle avvertenze contenute nell'Allegato A, è stato precisato che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»*.

***In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. (se svolto in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).***

6. A causa del mancato riconoscimento del servizio militare, quindi, l'odierna ricorrente si è vista scavalcare da altro personale ATA con un punteggio attualmente superiore, ma inferiore a quello della ricorrente se fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio di 3 punti per il servizio civile svolto per 6 mesi.

7. Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti risulta la mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati (nella misura ridotta) rispetto a quelli desumibili dalla domanda presentata (cfr. doc. all. 3-5).

8. Attesa la palese violazione dei diritti ed interessi, la ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 2,4 (ovvero punti 3 per i sei mesi di servizio civile, decurtati punti 0,60 già riconosciuto) nelle G.I. della Provincia di Avellino in tutti i profili per i quali è



inserito in graduatoria.

9. La ricorrente, pertanto, ha inoltrato idonea diffida al Ministero, intimando di procedere, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena ovvero 3 punti (cfr. doc. all. 6), tuttavia rimasta inosservata, essendo stata quindi obbligata ad adire l'intestato Tribunale.

\*\*\*\*\*

## **Diritto**

### **1) IN VIA PRELIMINARE, SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.**

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i., in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo alla ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

L'art. 63 al comma 1 del D. Lgs. 165/2001 precisamente prevede che *“sono devolute al Giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. di cui all'articolo 1, comma 28 ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

Qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti, è nella giurisdizione del giudice ordinario, quindi, il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico ed eventualmente disapplicarli. (Cass., S.U., n.11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).

Diversamente *“... restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*, ai sensi del comma 4 del citato art. 63 del D. Lgs. 165/2001.

Più in particolare, è stato affermato che *“Gli atti amministrativi di macro-organizzazione, in quanto provvedimenti di diritto pubblico, lesivi di interessi legittimi, sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo; viceversa gli atti di micro-*



*organizzazione e gli atti di gestione diretta del rapporto di lavoro, quali quelli di costituzione, regolazione ed estinzione del rapporto sottostante, sono conoscibili dal giudice ordinario, trattandosi di atti di diritto privato, adottati dalla Pubblica amministrazione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4988 del 2 maggio 2017).*

Secondo la Cass. civ., Sez. un., 13 marzo 2020, n. 7218, inoltre, *"qualora il giudizio verta su pretese qualificabili come diritti soggettivi attinenti al rapporto di lavoro, e, quindi, anche nell'ipotesi in cui si contesti l'esito di procedure concorsuali o selettive, nel senso anzidetto - sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario non ha alcuna incidenza il fatto che vengano in questione - come meri atti presupposti - atti amministrativi (ivi compresi gli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico e/o atti di macro-organizzazione) data la possibilità per il giudice ordinario di disapplicarli, laddove li ritenga rilevanti ai fini della decisione ma illegittimi, come risulta confermato dall'art. 63 cit., comma 1"; negli stessi termini, Cass. civ., Sez. un., 13 novembre 2019, n. 29465).*

Al riguardo, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che *“La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”* (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Non vi è dubbio, inoltre, che **la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica**, atteso che **non è in questione l’inserimento o meno nelle graduatorie in esame**, a cui la ricorrente ha già pieno diritto, **bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio**. In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all’inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l’esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019,



n. 17123).

Nel caso in questione, parte ricorrente vanta il diritto all'inserimento in posizione superiore nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale A.T.A. della provincia di Avellino, in virtù di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e competenza territoriale del Giudice del Lavoro di Avellino essendo stata inoltrata la domanda di conferma/aggiornamento all'Ufficio Scolastico Territoriale preposto della Provincia di Avellino.

**2) VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001 ED ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto, va disapplicata sia perché in contrasto con norme di rango superiore, sia in quanto introduce una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.

Ed infatti, la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce **ingiustamente** 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A, del cit. D.M. secondo cui: *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.*

L'art. 84, D.P.R. 417/1974, prevedeva che *“Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di*



*chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”.*

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all’art. 20 della Legge n. 958 - 24.12.1986, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d’impiego, difatti: ***“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.*** Inoltre, l’art. 62 della Legge n. 312, 11 luglio 1980, stabilisce che ***“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)”.***

Di conseguenza, **è pienamente valutabile** anche a favore del personale ATA (ascritto al personale “non docente”) **il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.**

Ma vi è di più, secondo la previsione dell’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione), specificamente riferito all’organico del personale ATA, ***“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*** Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del **comma 3 dell'art. 569** citato, ed il contesto in cui s’inserisce, **indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.**

Il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, ***“una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico”.*** Ciò sta a significare che **il servizio di leva, e assimilato, deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico anche non docente** (come gli operatori ATA), e ciò pur dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui articolo 2050, comma 2, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che le



graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA non hanno carattere concorsuale, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione), sia in generale per il personale docente, all'art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all'art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che ***il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti; quindi, anche se svolti non in costanza di nomina.***

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. Come anticipato, tale interpretazione estensiva è riferibile (anche) al Servizio Civile svolto non in costanza di nomina, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002, secondo cui: *“ .. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ”*.

Per cui, secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta delle norme citate, ***anche il servizio civile non in costanza di nomina è utile all'attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al servizio se svolto in costanza di nomina.***

La granitica giurisprudenza sul punto ha statuito che, ... ***“per il servizio di leva, e civile assimilato, svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è assimilazione, ai fini***





**del punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina** (cfr. Cass. ord. 3538/21; ord. 34686/21; Ord. 5679/20).

Anche la giurisprudenza amministrativa si è uniformata all'interpretazione della magistratura del lavoro, infatti il **Consiglio di Stato** ha avuto modo di affermare che:

- *“Considerato che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la **valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina** purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”* (Ordinanza n. 6581 del 10 dicembre 2021);

- *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”* (Sentenza n. 7383 del 23 agosto 2022, n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021).

A tanto aggiungasi che **il suddetto principio di equipollenza del servizio militare o del servizio sostitutivo civile ancorché prestato non in costanza di nomina, è stato nuovamente affermato anche dal Giudice Amministrativo sempre con riferimento al D.M. 3 marzo 2021 n. 50.**

Ed infatti, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale atto regolamentare nell'ambito della propria giurisdizione in un giudizio incardinato secondo il ben noto criterio di riparto fondato sul *petitum* sostanziale, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che *“Da tali norme il Ministero, negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso “il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, “nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni”, sul presupposto che “sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio*



*di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza". Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa. A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3423; Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2022 n. 1720, doc. 12; in ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 266,).*

**Pertanto, la disciplina dettata sul punto dal D.M. 50/2021 deve intendersi ormai definitivamente caducata sicché, anche per ragioni di equità e giustizia sostanziale, non può**



*trovare applicazione nel presente giudizio.*

**3) II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.**

L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici (...)*”. Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per la ricorrente, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria. La superiore norma deve valere favorevolmente *anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame.*

Solo, quindi, *con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare a tutti gli effetti.* Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

**4) OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA ALLA RIDETERMINARE I PUNTEGGI.**

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e relative articolazioni territoriali, a rideterminare i punteggi della ricorrente applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6 annui). *E' oggettivo, oltre che*



*documentato, che alla ricorrente siano stati attribuiti punteggi fortemente inferiori, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori*, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo. Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, il servizio militare e civile assimilato, nella sua durata e qualità, è stato certificato in dettaglio (v. Doc. certificato servizio civile), per cui l'attività di ricalcolo è meramente esecutivo - automatica, non implicando alcuna complessità, dovendosi applicare semplicemente il medesimo criterio di calcolo del punteggio riservato al servizio militare in costanza di nomina.

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e relative articolazioni territoriali, alla valutazione per intero ed a titolo definitivo del servizio in questione alla ricorrente, ordinando la rideterminazione delle graduatorie ***con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale opzionato nella domanda, pari a 2,4 punti*** per i sei mesi di servizio civile prestato.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto

### **CHIEDE**

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis rejectis*, ritenuta la propria competenza, emanati i provvedimenti di rito, compresi quelli riguardanti le notifiche ai resistenti ed ai potenziali controinteressati, Voglia così provvedere:

1. **accertare e dichiarare il diritto**, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021 ed al relativo allegato 1 , nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014, e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. (nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”), il diritto della sig.ra Luongo Miriam al riconoscimento del maggior punteggio computato in virtù del servizio militare civile svolto dal 1.06.2016 al 30.11.2016;
2. **accertare e dichiarare** il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “**definitivi**”, del punteggio in misura piena pari a punti 2,4 punti (pari alla differenza tra 3 punti effettivamente



dovuti e 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta) per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila territoriali, alla rideterminazione dei punteggi della ricorrente, nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

3. **ordinare** al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici capofila territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato alla ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, con obbligo ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.
4. **Condannare**, infine, controparte al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

#### **Richieste istruttorie**

In via istruttoria, ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della sig.ra Luongo Miriam e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti la medesima e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Si offrono in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

1. Procura alle liti;
2. D.M. 3 marzo 2021 n. 50 e Avvertenze Allegato A e relativi Allegati;
3. domanda di inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2023;
4. diploma di maturità;
5. decreto di conferma del punteggio;
6. documentazione attestante il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile;
7. pec di messa in mora;
8. Dichiarazione sostitutiva per l'esenzione dal contributo unificato;
9. Documento di riconoscimento e codice fiscale
10. Domanda di inserimento Graduatorie ATA 24 mesi 2023;



11. Domanda inserimenti 1 fascia 2022;
12. Sent. Cass. n. 41894 del 29.12.202
13. Consiglio di Stato sent. n. 266/23;
14. Consiglio di Stato sent. n. 3286/22;
15. Consiglio di Stato sent. n. 3423/22;
16. Sent. Cass. n. 34686 Del 16.11.2021;
17. Ordinanza Cassazione n. 35380 - 18.11.2021;
18. Sent. Trib. Roma N. 1903/23;
19. Sent. Trib. Roma 1 N. 852/23;
20. Sent. Trib. Napoli N. 33733/23;
21. Sent. Trib. Frosinone n. 1903/23;
22. Sent. Trib. Foggia N. 2538/22;
23. Sent. Trib. Foggia N. 2351/22;
24. Sent. Trib. Caltanissetta N. 462/23;
25. Sent. Trib. Roma 8149-2023;
26. Sent. Trib. Di Bari N. 2290-2023;
27. Sent. C. Appello Milano 789-2023;
28. Sent. Trib. Trapani 415-2023;
29. Sent. Trib. Milano 2531-2023.

*Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente atto è di valore indeterminato. Il presente ricorso non è assoggettato all'obbligo di versamento del C.U. in quanto il reddito familiare della ricorrente è inferiore a quello previsto per legge.*

Grottaminarda, 29.09.2023

avv. Liliana Di Simone

\*\*\*\*\*

**ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C. DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia A.T.A., dell'USR Campania – USP Avellino, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso



e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti a cui notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **fa istanza**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Campania/Avellino: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Grottaminarda, 29.09.2023

Avv. Liliana Di Simone

